

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
SVEGLIO:MENS SANA-SACROCUORE APS
C.F.91361580375

Oggi **21 Marzo 2023**, alle ore 19.00, in seconda convocazione, vi sono 12 presenti fra i soci nella sede in via Giacomo Matteotti 28, Bologna, pertanto ha inizio regolarmente l'assemblea straordinaria dei soci con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. **-Variazione statuto per adeguamento Runts come richiesto dalla Regione Emilia Romagna**
2. **-Altri eventuali interventi**

Ci sono presenti la sottoscritta Nina Marcela Cobzaru, segretaria di questa assemblea ed il legale rappresentante Alessandro Marian, presidente di questa assemblea.

Prende la parola il Presidente Marian che illustra la modifica fatta allo statuto per permettere il voto anche ai minorenni accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci come richiesto dalle autorità per poter essere iscritti al Runts. Quest'assemblea straordinaria infatti è stata convocata per permettere ai partecipanti di votare ed esprimersi su questa modifica e per poter procedere con l'adeguamento dello statuto alle nuove regole del terzo settore. I presenti vengono invitati ad esprimersi: si vota per alzata di mano. Tutti i presenti, all'unanimità, votano a favore di questa modifica dello statuto pertanto il nuovo statuto viene approvato dall'assemblea.

Il presidente specifica di aver già prenotato un appuntamento presso l'Agenzia delle Entrate 1 di Bologna per giovedì 23/03/2023 per poter consegnare lo statuto aggiornato ed ottenere la registrazione dello stesso che va mandata via mail alla regione entro e non oltre **lunedì 27/03/2023** pena la perdita della nostra iscrizione e il nostro riconoscimento come associazione di promozione sociale.

Non essendoci altri interventi l'assemblea termina alle ore 19.30

Bologna, 21/03/2023

Presidente: Alessandro Marian (in fede)  **"ASSOCIAZIONE SVEGLIO M.S."**
C. 91361580375

Segretario:  **Nina Marcela Cobzaru**
23 MAR. 2023

Registrato il.....

Pagate €.....

Puro.....

23 MAR. 2023

**IL DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA**



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"SVEGLIO: MENS SANA-SACROCUORE APS"

DENOMINAZIONE - SEDE

art. 1

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una associazione non riconosciuta, operante nei settori SOCIALE; CULTURALE, SPORTIVO, RICREATTIVO, EDUCATIVO che assume la denominazione **SVEGLIO: MENS SANA-SACROCUORE APS"**
L'associazione ha la sede legale nel Comune di Bologna
Via Giacomo Matteotti n° 28 . L'eventuale variazione di sede all'interno del Comune non comporta variazione Statutaria.
La sua durata è illimitata.

SCOPO - FINALITÀ

art. 2

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
Essa opera senza scopo di lucro e con finalità culturali, ricreative, educazionali, sportive, solidaristiche.

L'attività dell'associazione è rivolta a tutti senza distinzioni di carattere etnico, religioso, di genere e/o di orientamento sessuale. L'associazione si dichiara contro la pena di morte, contro ogni forma di tortura o abuso, contro l'ergastolo, contro la guerra, contro l'occupazione da parte di terzi di territori altrui, e per la tutela delle fasce più deboli della società.

L'obiettivo dell'associazione è quello di generare un circolo virtuoso mediante lo svolgimento e la promozione di attività di volontariato che consentano a tutti, anche a chi vive situazioni di disagio, di poter accedere alle risorse. Tale obiettivo è perseguito mediante la proposta di corsi di perfezionamento e di formazione che aiutino gli associati a sviluppare le proprie abilità personali, accrescendo l'autostima e migliorando così le proprie condizioni di vita e, per contingenza, quelle dei propri familiari e persone prossime. Per favorire un pieno inserimento all'interno del contesto sociale l'associazione si propone inoltre di informare e formare gli utenti sui diritti e doveri che spettano a ciascuno di fronte alle autorità competenti in base alle legislazioni italiana ed europea; di dare un ausilio ai propri utenti per il disbrigo delle pratiche burocratiche che gli consentono di essere in regola con la legge e di accedere ai servizi sanitari, scolastici e lavorativi favorendo così la presa di coscienza del proprio ruolo all'interno della società e agevolando la partecipazione attiva, diretta e consapevole nei processi decisionali all'interno del Paese. Più specificamente l'associazione si propone di organizzare corsi di educazione civica e sociale rivolti a bambini e adulti così come corsi di lingue per accrescere la cultura e le abilità dei propri soci. Inoltre ci proponiamo di organizzare corsi di teatro e cinema per giovani adulti oltre ai tornei sportivi per combattere il sedentarismo.

SOCI

art. 3

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e che si impegnino a

realizzarli.
È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

art. 4

Chi intende essere ammesso a socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad aderire al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiese l'adesione. E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

art. 5

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione del bilancio e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî.

art. 6

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi a sostegno economico del sodalizio sono intrasmissibili e non rivalutabili.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

art. 7

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

art. 8

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate e se iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale o diverso termine stabilito per la corresponsione comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.

art. 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE

art. 10

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati
 - d) sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
 - j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.
- E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ESERCIZIO SOCIALE

art. 11

L'esercizio sociale va dal 01.01 al 31.12 di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

art. 12

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale

ASSEMBLEE

art. 13

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

art. 14

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio direttivo;
- b) elezione eventuale del Collegio Sindacale;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali Regolamenti;
- f) deliberazione in merito all'esclusione dei soci;
- g) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

art. 15

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

art. 16

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni e minorenni (che possono partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale) in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

art. 17

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

art. 18

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della

adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

art. 19

In caso di mancanza di uno o più componenti come previsto in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli

nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

PRESIDENTE

art. 20

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

COLLEGIO SINDACALE (organo facoltativo)

art. 21

Il Collegio Sindacale, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

art. 22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale,

Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

SCIoglimento

art. 23

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

FORO COMPETENTE

art. 24

La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza del Foro di Bologna.

NORMA FINALE

art. 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.



AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

li Allegato del 1
1518 Serie 3

Registrato al n. 23 MAR. 2023 ✓ II DIRETTORE TERRITORIALE DI BOLOGNA

1513

IL FUNZIONARIO
Marilena Cini